

**Cass. pen. Sez. II Sent., 27/01/2021, n. 7074**

In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulativa deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condomini amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita).

**Cass. pen. Sez. II Sent., 14/01/2021, n. 7176**

In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell'utilità economica oggetto dell'operazione di dissimulazione. (Fattispecie in cui un pubblico ufficiale, amministratore giudiziario, aveva movimentato e reimpiegato somme di danaro percepite per effetto di decreti di pagamento falsificati in suo favore).

**Cass. pen. Sez. II Sent., 15/09/2020, n. 27228**

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 12/02/2020).

**Cass. pen. Sez. II, 19/02/2020, n. 10364**

Rivendere a terzi a prezzi maggiorati, biglietti gratuiti illegittimamente ottenuti, non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio, attesa la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di

biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali.

**Cass. pen. Sez. VI, 23/01/2020, n. 14800**

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio, ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

**Cass. pen. Sez. II, 10/01/2020, n. 16002**

Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. Tale soluzione vale nei casi in cui vi sia identità soggettiva tra autore del delitto presupposto e soggetto titolare del medesimo bene a seguito della condotta di sostituzione; ove cioè autore del delitto presupposto e titolare del bene poi movimentato coincidano può affermarsi non esservi condotta concretamente idonea ad occultare l'origine illecita del bene. Ove invece la titolarità del bene anche attraverso successivi contratti sia mutata, tale interpretazione non può trovare applicazione; difatti, la modifica della formale intestazione comporta condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l'origine illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile.

**Cass. pen. Sez. II, 20/12/2019, n. 7860**

Per integrare il reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità tale da impedire, in maniera assoluta, l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.

**Cass. pen. Sez. II, 20/12/2019, n. 7860**

L'autoriciclaggio ha esteso l'ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall'autore del reato presupposto donde, mancando questo primo reato, sul piano soggettivo, richiede una concreta ed in qualche modo intrinseca capacità e idoneità decettiva, ovvero qualcosa di più specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 18/12/2019, n. 16059**

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulativa è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' RIMINI, 20/06/2019)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 18/12/2019, n. 16059**

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulativa allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' RIMINI, 20/06/2019)

**Cass. pen. Sez. V, 06/12/2019, n. 1564**

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulativa della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

**Cass. pen. Sez. V, 14/11/2019, n. 1203**

È ammissibile il concorso fra i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio, ma per configurare, accanto alla bancarotta per distrazione dei beni dell'impresa, poi fallita, o del loro ricavato a finalità estranee all'impresa medesima, anche il delitto di autoriciclaggio non basta il mero impiego di quegli stessi beni in attività imprenditoriali, ma occorrono pure gli ulteriori elementi specificamente descritti dai commi primo e quarto dell'art. 648-ter.1 c.p.

**Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2019, n. 1203**

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di autoriciclaggio, a condizione che l'impiego dei beni dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell'agente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il "fumus" del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella "polverizzazione" del patrimonio dell'impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società "cloni" intestate a prestanome). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 13/07/2019)

**Cass. pen. Sez. II, 11/07/2019, n. 41686**

Le condotte di autoriciclaggio non contemplano quelle operazioni - distinte dalla sostituzione e dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - che siano tali da frapporre ostacoli all'identificazione di denaro e beni di provenienza illecita, operazioni che rientrano invece nella fattispecie di riciclaggio.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 11/07/2019, n. 41686**

L'attività di "taroccamento" o di "cannibalizzazione" di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall'art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/03/2018)

**Cass. pen. Sez. II, 04/07/2019, n. 44198**

La sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio e quindi l'atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio.

**Cass. pen. Sez. II, 21/06/2019, n. 37606**

Integra il reato di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2019, n. 42052**

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice precedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' AREZZO, 13/12/2018)

**Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2855**

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l'altro, "dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356". Rispetto ai suddetti titoli di reato, contenuti nell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, il legislatore ha inteso operare una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità

statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. (Conferma T.A.R. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 10/04/2019, n. 22020**

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all'autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l'importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore dell'autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 05/10/2018)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 07/03/2019, n. 13795**

In tema di autoriciclaggio, rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dall'art. 648-ter.1, comma primo, cod. pen. anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (In motivazione la Corte ha specificato che la portata del sintagma "attività speculativa", da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/11/2018)

**Cass. pen. Sez. II, 07/03/2019, n. 13795**

Il Collegio ritiene che nel concetto di "attività speculativa" di cui all'art. 648 ter.1 c.p. ben possano rientrare anche i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo (intendendosi per tali quelli praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l'abilità del partecipante un'importanza non determinante rispetto all'esito).

**Cass. pen. Sez. II Sent., 07/03/2019, n. 13795**

In tema di autoriciclaggio, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto

presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/11/2018)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 05/03/2019, n. 16908**

In tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all'indagato). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 04/01/2019)

**Cass. pen. Sez. II, 03/03/2019, n. 9755**

La clausola di non punibilità prevista nell'art. 648 ter 1, comma 4, c.p. deve essere intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole ivi adottate, ossia che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di talché, il soggetto agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Cass. pen. Sez. V, 01/02/2019, n. 8851**

In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'illecito ed ingiustificato trasferimento di denaro proveniente dalla società fallita a vantaggio di altre imprese gestite dal medesimo amministratore non integra il delitto di autoriciclaggio, non potendo la condotta descritta dall'art. 648 ter. 1 c.p. consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, occorrendo invece un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

**Cass. pen. Sez. V Sent., 01/02/2019, n. 8851**

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulativa della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 27/07/2018)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 13/12/2018, n. 9751**

Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., l'impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività "speculative" incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' FORLI', 25/09/2018)

**Cass. civ. Sez. II Sent., 08/08/2018, n. 20647**

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al "titolare dell'attività", mentre il "responsabile della dipendenza", cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Risponde, pertanto, della sanzione di cui all'art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991, l'amministratore della società fiduciaria che, quale responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia ommesso di inoltrare la suddetta segnalazione all'organo direttivo della banca. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014)

**Cass. pen. Sez. II, 07/06/2018, n. 30401**

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego



del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

**Cass. pen. Sez. II, 07/06/2018, n. 30399**

La clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 ter.1 c.p., a norma della quale la "mera utilizzazione o godimento personale" dei beni provenienti da reato non sono punibili "fuori dei casi di cui ai commi precedenti", va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2018, n. 3608**

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell' "intraeus". (Fattispecie in cui l'imputata aveva versato su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, e poi prelevato mediante assegni, denaro provento dell'attività concussiva attuata dal marito). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 30/10/2017)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 07/06/2018, n. 30401**

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. (Annulla con rinvio, Trib. Padova, 19/03/2018)

**Cass. pen. Sez. VI, 07/06/2018, n. 3608**

Il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648 ter. 1 c.p., risponde di "riciclaggio" e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus.

**Cass. pen. Sez. II, 28/05/2018, n. 36893**

Il professionista il quale sia consapevole della provenienza delittuosa dei fondi riconducibili al proprio cliente risponde di riciclaggio qualora lo assista al fine di riallocare tali fondi, apparentemente rimpatriati dal cliente facendo fittizio ricorso allo scudo fiscale e successivamente conferiti in un trust estero riconducibile al cliente medesimo. Risponde di riciclaggio il professionista che ha assunto l'incarico di guardiano di un trust con sottostante società svizzera essendo consapevole che vi venivano conferiti fondi esteri non dichiarati al Fisco.

**Cass. pen. Sez. II, 04/05/2018, n. 25979**

Il datore di lavoro che costringe i dipendenti, con la minaccia larvata di licenziamento, a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto, commette non solo il reato di estorsione ma anche quello di autoriciclaggio qualora il profitto illecito venga utilizzato per pagare "in nero" altri dipendenti. È altresì configurabile la responsabilità della persona giuridica ex art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001

**Cass. pen. Sez. III, 12/04/2018, n. 38690**

Si configura il reato di associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in capo alla persona fisica partecipe di un'associazione cui aveva aderito un'ampia rete di imprenditori con debiti verso lo Stato ed enti pubblici e la quale denunciava l'agente della riscossione per usura ed estorsione al fine di ottenere la sospensione delle procedure esecutive e così di poter conferire gli immobili degli imprenditori aderenti in

trust posti sotto il controllo delle figure amministrative dell'associazione stessa; alla medesima persona è applicabile la misura degli arresti domiciliari.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 17/01/2018, n. 17235**

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus. (Rigetta, App. Napoli, 15/09/2016)

**Cass. pen. Sez. II, 17/01/2018, n. 17235**

L'extraneus che presta un contributo causale alla commissione del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. dell'intraneus deve rispondere del diverso e più grave reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis o di rimpiego di cui all'art. 648-ter c.p.

**Cass. pen. Sez. II, 17/01/2018, n. 17235**

In tema di riciclaggio, nel rispetto della "ratio" che ha ispirato l'inserimento nel codice penale dell'art. 648-ter.1 c.p., il soggetto che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell'"intraneus" delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter.1 c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall'art. 648-ter c.p., e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., rispondendo, in tal caso, soltanto l'"intraneus" del delitto di autoriciclaggio.

**Cass. pen. Sez. II, 17/01/2018, n. 17235**

Posto che l'art. 648-ter.1 c.p. prevede e punisce come reato solo le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto (in precedenza non punibili), la condotta concorsuale del terzo extraneus che agevoli la condotta di autoriciclaggio conserva rilevanza penale ai sensi dell'art. 648-bis c.p. (nella specie, l'imputata

aveva posto in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie dirette al rientro in Italia e alla "ripulitura" di ingenti somme di denaro altrui provenienti da delitto).

**Cass. pen. Sez. II, 18/07/2017, n. 40890**

Il reato ex art. 648 ter 1 c.p., pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive.

**Cass. pen. Sez. II, 18/07/2017, n. 40890**

Il delitto di autoriciclaggio, al pari di quello di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive.

**Cass. pen. Sez. II, 14/07/2017, n. 42561**

Risponde del reato di autoriciclaggio anche il soggetto a cui non sia contestato il reato presupposto giacché si configura un'ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato proprio (nella specie, è stata affermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio in capo all'indagato che si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle società nei cui conti correnti transitava il denaro proveniente dal reato presupposto, bancarotta fraudolenta, a lui non contestato).

**Cass. pen. Sez. II, 21/03/2017, n. 18308**

Il delitto di autoriciclaggio è configurabile anche quando l'attività descritta dall'art. 648-ter.1 c.p. ha ad oggetto il provento del delitto dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 ancorché la relativa dichiarazione non sia stata ancora presentata e potendo coincidere - con sussistenza tanto del reato di autoriciclaggio che di dichiarazione fraudolenta

- i mezzi fraudolenti utilizzati per evadere le imposte con la condotta intesa al contempo ad occultare e riciclare le relative somme.

**Cass. pen. Sez. II, 16/03/2017, n. 29519**

Qualora il denaro provento del delitto venga "caricato" su di una carta prepagata intestata alla persona offesa, consegnata ad un terzo che preleva dallo sportello bancomat (senza il consenso della vittima), non è escluso, ancorché l'operazione sia tracciabile, l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa richiesto dall'art. 648-ter.1 c.p. in materia di autoriciclaggio.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 09/03/2017, n. 20684**

Il delitto di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), la cui condotta tipica investe l'attribuzione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di denaro, beni od altra utilità "aliunde" illecitamente acquisiti al fine di eludere le misure ablative ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., non è in rapporto di presupposizione necessaria con la più grave ipotesi di cui all'art. 648-ter cod. pen., idonea ad escludere la punibilità delle condotte di reimpiego, atteso che queste richiedono una derivazione causale materiale da delitto dei beni reinvestiti e non un mero collegamento con ipotesi delittuose, quale quella della interposizione, che tale provenienza postulano. (In motivazione la S.C. ha precisato che, per il carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è possibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all'art. 648-ter cod. pen.). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 04/10/2016)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 12/01/2017, n. 3935**

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del

reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 27/01/2016)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 06/12/2016, n. 3026**

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo. (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 31/03/2015)

**Cass. pen. Sez. V Sent., 16/11/2016, n. 572**

I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito. (Annulla con rinvio, G.u.p. Trib. Roma, 11/05/2016)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 13/09/2016, n. 46997**

È configurabile il concorso fra il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di associazione per delinquere, quando la contestazione di ricettazione nei confronti dell'associato abbia ad oggetto beni di provenienza illecita che non sono il prodotto dell'associazione, bensì di altri associati o di terzi. (Fattispecie di ricettazione di prodotti con marchi da altri contraffatti, nella quale la Corte ha precisato che la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. esclude la punibilità soltanto dei soggetti, partecipi o meno del sodalizio, che abbiano concorso nella contraffazione). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 06/05/2016)

**Cass. pen. Sez. II, 14/07/2016, n. 33074**

Non integra il delitto di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648, ter.1 c.p., la condotta di chi, dopo aver commesso un furto, deposita la somma di denaro illecitamente ottenuta su di una carta prepagata a sé medesimo intestata.

**Cass. pen. Sez. II Sent., 14/07/2016, n. 33074**

Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto). (Rigetta, Trib. lib. Torino, 26/01/2016)

**Cass. pen. Sez. II Sent., 14/07/2016, n. 33076**

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 29/02/2016)

